

# CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX<sup>a</sup> LEGISLATURA - I<sup>a</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

## COMMISSIONI LEGISLATIVE RIUNITE DELL'AGRICOLTURA, DELL'INDUSTRIA, DEGLI SCAMBI COMMERCIALI E LEGISLAZIONE DOGANALE E DELLE PROFESSIONI ED ARTI

### RESOCONTO

DELL'ADUNANZA DI GIOVEDÌ 3 LUGLIO 1941-XIX

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE DELLA CAMERA **DE FRANCISCI**

#### INDICE

	<i>Pag.</i>
<b>Disegni di legge</b> ( <i>Discussione e approvazione</i> ):	
Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 marzo 1941-XIX, n. 123, concernente il trattamento degli impiegati privati e lavoratori assimilati, richiamati o trattenuti alle armi, o occupati all'estero e assegnati a campi di concentramento o a confino, o dichiarati dispersi, o fatti prigionieri (1415) . . . . .	883
BIAGI, <i>Relatore</i> , CORNELLI, AMICUCCI, <i>Sottosegretario di Stato</i> , PRESIDENTE, FODALE, CAPOFERRI, CASICCIA, VENTURI.	
Modificazioni dell'articolo 4 del Regio decreto-legge 14 aprile 1939-XVII, numero 636, convertito nella legge 6 luglio 1939-XVII, n. 1272, sulle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità e la vecchiaia, per la tubercolosi, per la disoccupazione e per la nuzialità e la natalità (1463) . . . . .	888
BIAGI, <i>Relatore</i> .	

Comunica che sono in congedo per mobilitazione i Consiglieri nazionali: Ferrario Giuseppe, Carusi, Cosma, Feroldi, Pareschi, Rojatti, Garbari, Rocca Ladislao, Usai.

Sono in congedo ordinario i Consiglieri nazionali: Alberici, Marinotti, Montagna, Pirelli, Redaelli, Rocca Agostino, Tarchi, Caradonna, Ronza, Velo, Baraldi, Capialdi, Laghi, Lai, Pottino, Proserpio, Veronese, Viola, Biscioni, Boccadifuoco, Castelli, Dall'Armi, Franciosi, Gangemi, Gervasio e Motolese.

Constata che le Commissioni riunite sono in numero legale.

Avverte che a norma dell'articolo 31 del Regolamento sono stati autorizzati a intervenire alla riunione i Consiglieri nazionali Fodale e Casiccia.

**Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 marzo 1941-XIX, n. 123, concernente il trattamento degli impiegati privati e lavoratori assimilati, richiamati o trattenuti alle armi, o occupati all'estero e assegnati a campi di concentramento o a confino, o dichiarati dispersi, o fatti prigionieri. (1415)**

BIAGI, *Relatore*, ricorda che con la legge 10 giugno 1940-XVIII, n. 643, si emanarono disposizioni circa il trattamento economico da farsi agli impiegati privati richiamati alle armi.

La riunione comincia alle 11.30.

(È presente il *Sottosegretario di Stato per le corporazioni*, AMICUCCI).

PRESIDENTE chiama a fungere da Segretario il Consigliere nazionale Calvetti.

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Nell'applicazione di questo provvedimento legislativo sono sorte alcune questioni che il Governo ha creduto dover risolvere in via di urgenza emanando il Regio decreto-legge 20 marzo 1941-XIX, n. 123, che viene oggi sottoposto all'esame delle Commissioni riunite per la conversione in legge.

La legge 10 giugno 1940-XVIII si riferiva agli impiegati richiamati alle armi: si è, peraltro, prospettata la situazione degli impiegati che erano sotto le armi per servizio di leva e che al termine di quest'ultimo, anziché essere inviati in congedo, venivano trattenuti in servizio.

È evidente che dal momento in cui cessa il servizio di leva e il militare viene trattenuto alle armi per ragioni di carattere eccezionale connesse con lo stato di guerra, la sua posizione non è più quella di chiamato al servizio militare per obbligo di leva, ma è quella di richiamato, pur non avendo praticamente avuto la dichiarazione di richiamo.

Di qui la disposizione dell'articolo 1 del decreto-legge 20 marzo 1941-XIX, per cui il trattenuto alle armi è equiparato al richiamato alle armi, e gli è concesso lo stesso trattamento giuridico ed economico.

Lo stesso decreto-legge risolve poi le questioni relative alla posizione di coloro che, pur non essendo stati richiamati alle armi, trovandosi in un paese straniero con cui vige lo stato di guerra, vengono inviati in campi di concentramento o in luoghi di confino. Anch'essi vengono equiparati ai richiamati alle armi, in quanto la cessazione (*de facto* e non *de jure*) del loro rapporto di lavoro produce, in effetti, la stessa conseguenza derivante dal richiamo alle armi. È questo il caso, ad esempio, di molti dipendenti di banche che hanno filiali all'estero; è il caso degli addetti alle agenzie di spedizioni e di viaggi, ecc.

Un'altra questione risolta dal decreto-legge è quella della equiparazione del trattamento che si fa ai richiamati nelle Forze Armate, per coloro che vengono riassunti in servizio continuativo nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, nelle formazioni mobilitate dell'U. N. P. A. e per coloro che si sono arruolati nei battaglioni della G. I. L. Quindi gli impiegati che si trovino in questi servizi, sono equiparati agli impiegati richiamati alle armi nelle Forze Armate dello Stato.

Coll'articolo 4, invece, si risolvono i casi connessi con la retribuzione, e cioè si è voluto specificare quale sia la retribuzione

civile dell'impiegato, allo scopo di evitare l'eventuale collusione che potrebbe verificarsi tra l'impiegato e l'azienda. Si è, perciò, detto che la retribuzione civile è quella sulla quale il datore di lavoro con obbligo di rivalsa corrisponde l'imposta di ricchezza mobile.

Sorge qui un problema, che si esaminerà in sede di discussione dell'articolo 4: retribuzione civile deve considerarsi quella all'atto del richiamo o quella durante il servizio militare che viene prestato per ragioni eccezionali? E cioè, se nel corso del servizio militare la retribuzione subisce degli aumenti per effetto di scatti dipendenti dal trattamento giuridico ed economico, per effetto di nuove disposizioni di legge — come nel caso specifico degli assegni familiari — o di nuovi contratti di lavoro o, comunque, di miglioramenti di carriera, è da considerarsi la retribuzione all'atto del richiamo o la retribuzione che a mano a mano si modifica con lo svolgimento del rapporto? Questo problema sarà esaminato discutendo gli emendamenti che a tale riguardo sono stati presentati.

Nell'articolo 5 si esaminano i casi dell'invio in licenza illimitata straordinaria della durata non inferiore a 30 giorni e i casi di invio in licenza di convalescenza per malattia non contratta in servizio; e siccome il servizio civile riprende (anche perchè le condizioni del militare non sono tali da renderlo tuttora disponibile per l'Autorità militare), si risolve di conseguenza il trattamento dell'impiegato privato richiamato alle armi.

Negli articoli 6 e 7 si risolvono le questioni sorte in rapporto alla dichiarazione di disperso o alla dichiarazione di prigioniero di guerra, per assicurare alla famiglia del richiamato, anche in questa contingenza dolorosa, la possibilità di una integrazione eventuale dell'assegno militare in rapporto all'assegno civile precedente.

Ritiene che il decreto-legge in esame, salve le osservazioni che potranno essere fatte in sede di discussione degli articoli, risolva nel suo complesso i problemi che si erano presentati per l'applicazione della legge 10 giugno 1940-XVIII, e meriti l'approvazione delle Commissioni riunite per i risultati pratici e giuridici che il decreto-legge stesso intende conseguire, e di fatto consegue.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli del Regio decreto-legge.

(*Si approvano senza discussione i primi due articoli.*)

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

## ART. 3.

Agli effetti del trattamento previsto dalla legge 10 giugno 1940-XVIII, n. 653, per il caso di richiamo alle armi sono assimilati ai richiamati, subordinatamente al possesso dei requisiti richiesti per aver diritto al trattamento stesso:

a) coloro che sono riassunti in servizio continuativo nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco o che prestano servizio continuativo nelle formazioni mobilitate dell'Unione Nazionale protezione antiaerea;

b) coloro che si sono arruolati nei Battaglioni della Gioventù Italiana del Littorio, inquadrati nelle grandi unità dell'esercito mobilitate per la guerra.

Il trattamento predetto è esteso in caso di richiamo alle armi presso le Forze armate agli impiegati e assimilati di aziende private aggregate alla Cassa unica per gli assegni familiari. Sulle retribuzioni corrisposte dalle aziende predette agli impiegati e assimilati da esse dipendenti è dovuto il contributo previsto dall'articolo 3 della legge 10 giugno 1940-XVIII, n. 653.

Avverte che il camerata Cornelli propone di aggiungere all'ultimo comma di questo articolo, dopo le parole: «aziende private», le altre: «o di enti pubblici sindacalmente inquadrati aggregati», e dopo le parole: «aziende predette», le altre: «ed enti pubblici suindicati».

CORNELLI dichiara che il suo emendamento è stato presentato quando non si conoscevano ancora le disposizioni stabilite, a favore degli impiegati degli enti pubblici richiamati, col Regio decreto 15 maggio 1941, n. 584, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* di ieri.

Fa presente che scopo dell'emendamento è di rimuovere la sperequazione di trattamento fra i dipendenti degli enti pubblici che hanno ottenuto l'inquadramento sindacale, e gli impiegati degli enti privati appartenenti allo stesso settore sindacale; ed anche di operare una perequazione dei costi tra aziende pubbliche e private inquadrare nella medesima organizzazione sindacale.

Osserva che l'emendamento da lui presentato ha ancora la sua ragione d'essere, in quanto il recente Regio decreto-legge ha una portata di carattere generale, mentre l'emendamento ha una portata specifica, riferendosi esso particolarmente agli enti pubblici, i cui dipendenti sono sindacalmente inquadrati.

AMICUCCI, *Sottosegretario di Stato per le Corporazioni*, prega il camerata Cornelli di ritirare l'emendamento, in considerazione dell'avvenuta pubblicazione del Regio decreto 15 maggio 1941-XIX, n. 584, recante modificazioni alle norme che regolano il trattamento del personale statale e degli enti pubblici richiamato alle armi.

Aggiunge che il Ministro delle finanze, ha fatto presente che ai dipendenti da enti pubblici sindacalmente inquadrati sono applicabili le disposizioni del Regio decreto legge 1<sup>o</sup> aprile 1935, n. 343. Le disposizioni medesime sono state debitamente rivedute, e ritenute che debbano continuare a valere per i personali anzidetti, che per il carattere pubblicistico del relativo rapporto d'impiego non potrebbero essere considerati nel disegno di legge in esame.

BIAGI, *Relatore*, si dichiara in via di massima favorevole all'emendamento del Camerata Cornelli, ritenendo che nella frase «agli impiegati e assimilati di aziende private ecc.», la parola «private» sia un termine quanto meno imperfetto o inesatto, dicendo meno di quello che dovrebbe dire, perchè alla Cassa unica per gli assegni familiari sono aggregati non solo gli impiegati e assimilati di aziende private, ma anche quelli di aziende pubbliche. E non sembra del tutto conseguente in un regime che ha un ordinamento corporativo unitario, che si faccia un trattamento diverso a seconda della forma dell'azienda pubblica o privata, quando questa forma qualche volta non ha alcuna importanza sostanziale.

Osserva, però, che per l'assenza del Ministro delle finanze, le Commissioni riunite non possono approvare l'emendamento.

CORNELLI non insiste, pur rilevando che effettivamente alla Cassa per gli assegni familiari sono già aggregati impiegati ed assimilati non soltanto di aziende private ma anche di enti pubblici.

(*Si approva l'articolo 3 nel testo ministeriale*).

## ART. 4.

Agli effetti della determinazione dell'ammontare delle indennità, regolate dalla legge 10 giugno 1940-XVIII, n. 653, la retribuzione civile non può essere computata per un importo superiore a quello accertato ai fini dell'imposta di ricchezza mobile all'atto del richiamo.

Gli assegni familiari, previsti dall'articolo 1, comma terzo, della legge 10 giugno 1940-XVIII, n. 653, non sono dovuti nel

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

caso in cui il trattamento civile è inferiore a quello militare comprensivo dell'aggiunta di famiglia. Qualora, tuttavia, il trattamento civile aumentato degli assegni familiari venga a superare il trattamento militare predetto, gli assegni familiari sono corrisposti per la differenza fra l'importo del trattamento civile, aumentato degli assegni familiari, e quello del trattamento militare.

Avverte che a quest'articolo sono stati presentati alcuni emendamenti.

Il Consigliere Fodale propone di sopprimere nel primo comma le parole « all'atto del richiamo ».

I camerati Capoferri e De Ambris propongono di aggiungere dopo il 1° comma:

« Saranno però computati gli aumenti periodici della retribuzione civile, successivi all'accertamento di questa ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, di carattere periodico, dovuti in base alla legge o a contratto collettivo o a regolamento interno, nonché gli aumenti di carattere generale disposti con accordi intersindacali o con provvedimenti della competente Autorità.

Ove alcuno dei suddetti aumenti si verifichi dopo il richiamo alle armi dell'impiegato, il trattamento di quest'ultimo sarà riveduto computandosi nella retribuzione civile il nuovo aumento ».

Il camerata Casiccia ha presentato i seguenti emendamenti:

*Alla fine del 1° comma, aggiungere le parole:* maggiorato dei successivi aumenti generali e di quelli conseguenti a scatti tabellari e a normale sviluppo di carriera, previsti da leggi o da norme corporative.

*Dopo il 1° comma emendato, aggiungere il seguente:*

Il versamento dei contributi di cui al terzo comma dell'articolo 1 della legge 10 giugno 1940-XVIII, n. 653, sarà effettuato calcolando la retribuzione del richiamato a norma del precedente comma.

*Al comma 2°, dopo le parole:* aumentato degli assegni familiari, *aggiungere le altre:* calcolati tenendo conto delle maggiorazioni verificatesi nel corso del richiamo.

FODALE dichiara di rinunciare al suo emendamento, malgrado ch'esso sia il più comprensivo, e di associarsi a quello del camerata Casiccia, che ritiene espresso in forma più precisa di quello dei camerati Capoferri e De Ambris.

Chiarisce che questi emendamenti, però, si riferiscono solamente agli aumenti derivanti da legge o da contratti collettivi, e quindi escludono le convenzioni individuali tra imprenditori e lavoratori.

CAPOFERRI dà ragione del suo emendamento.

L'articolo 4 in esame stabilisce che, agli effetti della determinazione dell'ammontare delle indennità, regolate dalla legge 10 giugno 1940-XVIII, n. 653, la retribuzione civile, non può essere computata per un importo superiore a quello accertato ai fini dell'imposta di ricchezza mobile all'atto del richiamo; e tale disposizione trova la sua giustificazione nella necessità di tutelare la gestione della Cassa per il trattamento di richiamo alle armi degli impiegati privati contro le possibili frodi consistenti nella denuncia, da parte delle aziende, di stipendi superiori a quelli effettivamente corrisposti.

Data tale finalità, il limite rigido posto dalla nuova disposizione al computo della retribuzione non dovrebbe trovare applicazione relativamente agli aumenti di retribuzione dovuti in base a contratto collettivo o a scatti d'organico, oppure derivanti da aumenti di carattere generale disposti con accordi intersindacali o con provvedimenti della competente Autorità. In tali casi, infatti, è esclusa ogni possibilità di collusione fra aziende e impiegati dipendenti richiamati alle armi, in frode della Cassa.

Se non si ponessero tali eccezioni, la disposizione dell'articolo 4 sopra richiamato segnerebbe un notevole peggioramento nei confronti del trattamento che era anteriormente in vigore. Infatti il Comitato per il trattamento degli impiegati privati richiamati alle armi aveva già adottato una determinazione in base alla quale, nella determinazione dell'indennità da liquidare agli impiegati richiamati alle armi, si doveva tener conto degli aumenti periodici ed automatici delle retribuzioni civili previsti dai regolamenti interni o stabiliti per legge o per contratto collettivo di lavoro.

Inoltre la nuova disposizione arrechierebbe un danno sensibile a coloro che sono attualmente alle armi, i quali si vedrebbero decurtata la indennità di richiamo ad essi per l'innanzi corrisposta o verrebbero comunque a trovarsi in condizioni di trattamento inferiore rispetto agli impiegati non richiamati.

CASICCIA si associa a quanto hanno detto i camerati Fodale e Capoferri, per quanto riguarda il suo primo emendamento,

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

che corrisponde sostanzialmente a quelli da loro presentati.

Circa il secondo e il terzo emendamento, fa presente che essi mirano a che il lavoratore richiamato alle armi non abbia a perdere, per effetto del suo richiamo, quei vantaggi che gli provengono dal normale sviluppo della carriera economica, o per effetto di contratto di lavoro o per legge, anche per quanto concerne la previdenza e gli assegni familiari.

I contributi per la previdenza debbono essere ragguagliati all'entità del maggiore stipendio percepito, e non dello stipendio goduto all'atto del richiamo.

BIAGI, *Relatore*, si dichiara favorevole agli emendamenti presentati, che hanno sostanzialmente lo stesso valore.

Ritiene tuttavia che sia più preciso quello dei camerati Capoferri e De Ambris, cui si potrebbe dare la preferenza.

Conviene con quanto ha detto il camerata Casiccia circa il ragguaglio dei contributi per la previdenza.

VENTURI si associa circa tale ragguaglio.

AMICUCCI, *Sottosegretario di Stato per le corporazioni*, accetta la sostanza degli emendamenti, Capoferri, De Ambris, Casiccia e Fodale, e prega i proponenti di mettersi d'accordo per la formulazione di un emendamento unico.

PRESIDENTE dà lettura dell'articolo 4 nel nuovo testo concordato dai proponenti dei vari emendamenti:

Agli effetti della determinazione dell'ammontare delle indennità, regolate dalla legge 10 giugno 1940-XVIII, n. 653, la retribuzione civile sarà computata sull'importo accertato ai fini dell'imposta di ricchezza mobile all'atto del richiamo, tenendo conto degli aumenti periodici della retribuzione civile, successivi all'accertamento di questa ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, dovuti in base a legge o a contratto collettivo e a norme equiparate o a regolamento interno, nonchè degli aumenti disposti con provvedimenti della competente Autorità.

Ove alcuno dei suddetti aumenti si verifici dopo il richiamo alle armi dell'impiegato, il trattamento di quest'ultimo sarà riveduto computandosi nella retribuzione civile il nuovo aumento.

Il versamento dei contributi di cui al terzo comma dell'articolo 1 della legge 10 giugno 1940-XVIII, n. 653, sarà effettuato calcolando la retribuzione del richiamato a norma del primo comma.

Gli assegni familiari, previsti dall'articolo 1, comma terzo della legge 10 giugno 1940-XVIII, n. 653, non sono dovuti nel caso in cui il trattamento civile è inferiore a quello militare comprensivo dell'aggiunta di famiglia. Qualora, tuttavia, il trattamento civile aumentato degli assegni familiari venga a superare il trattamento militare predetto, gli assegni familiari sono corrisposti per la differenza fra l'importo del trattamento civile, aumentato degli assegni familiari calcolati tenendo conto delle maggiorazioni verificatesi nel corso del richiamo e quello del trattamento militare.

(È approvato).

Avverte che in seguito all'emendamento dell'articolo 4, provvederà in sede di coordinamento a modificare il secondo comma dell'articolo 1, testè approvato, sostituendo alle parole «all'atto della chiamata» le altre «a norma del successivo articolo 4».

(Si approva l'articolo 5).

## ART. 6.

Nei confronti degli impiegati privati e dei lavoratori assimilati richiamati alle armi, che vengono dichiarati dispersi, il trattamento previsto dalla legge 10 giugno 1940 anno XVIII, n. 653, e dal presente decreto è continuato, nell'ordine esclusivo, a favore dei figli o della moglie o dei genitori viventi a carico, per i tre mesi successivi alla data della scomparsa risultante dalla dichiarazione predetta.

Avverte che il camerata Fodale propone di sostituire il predetto articolo col seguente, che comprende anche l'articolo 7:

Nei confronti degli impiegati privati e dei lavoratori assimilati richiamati alle armi, che vengano dichiarati dispersi, il trattamento previsto dalla legge 10 giugno 1940-XVIII, n. 653, e dal presente decreto è continuato, nell'ordine esclusivo, a favore dei figli o della moglie o dei genitori viventi a carico, nell'ammontare dovuto al momento della scomparsa del richiamato, fino alla dichiarazione di morte presunta o all'accertamento dello stato di prigionia.

Nei confronti degli impiegati o dei lavoratori assimilati richiamati alle armi, che vengano fatti prigionieri, il trattamento previsto dalla legge 10 giugno 1940-XVIII, n. 653, e dal presente decreto è continuato, nell'ordine esclusivo, a favore dei figli o della moglie o dei genitori viventi a carico, nell'ammontare dovuto al momento in cui il

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

richiamato è stato fatto prigioniero e per tutto il tempo della prigionia e comunque non oltre il 60° giorno successivo alla cessazione delle ostilità.

FODALE fa presente che il suo emendamento ha lo scopo di disciplinare la posizione del disperso di fronte alla legge sul trattamento degli impiegati richiamati alle armi.

Le ipotesi da lui formulate sono due: o il disperso è morto o il disperso è stato fatto prigioniero. La morte del disperso non può risultare che dalla dichiarazione di morte presunta di cui all'articolo 44 del Codice civile; ma la dichiarazione di morte presunta può essere dichiarata anche a istanza del Pubblico Ministero, e quindi potrebbe l'Istituto di previdenza sociale promuovere la iniziativa del Pubblico Ministero per accertare la dichiarazione di morte. In tale caso non si coprirebbe la situazione economica della famiglia sino alla dichiarazione di morte presunta.

Con l'articolo 6 del disegno di legge si provvede a ciò, ma limitatamente a tre mesi dopo l'accertamento della scomparsa.

Convieni esser vero che, in relazione a disposizioni contenute nella legge di guerra, vi è un trattamento speciale che va dalla dichiarazione di dispersione alla dichiarazione di morte presunta, e che deriva dal rapporto tra l'individuo come soldato e lo Stato; però questo trattamento speciale non copre integralmente la posizione economica degli eredi o della famiglia. Quindi, il suo emendamento si propone di estendere questa tutela, cioè di dare, alla famiglia del disperso la garanzia di un dato trattamento economico, sino a quando non interviene la dichiarazione di morte presunta o l'accertamento dello stato di prigionia.

Dichiara di rendersi conto delle difficoltà cui si andrebbe incontro, accogliendo il suo emendamento, e si rimette, quindi, alle conclusioni del Relatore e del Governo, pago solo di aver prospettato una questione, che certamente ha il suo interesse.

BIAGI, *Relatore*, ritiene che la legge di guerra disponga già per un'assistenza che, se non è pari a quella del disegno di legge in esame, è tuttavia tale da non dar luogo a preoccupazioni, e ciò senza aggravare eccessivamente l'onere della Cassa.

AMICUCCI, *Sottosegretario di Stato per le corporazioni*, concorda col Relatore e prega il camerata Fodale di ritirare il suo emendamento.

FODALE non insiste.

PRESIDENTE avverte che s'intende, quindi, anche ritirata la proposta del camerata Fodale di soppressione dell'articolo 7.

(*Si approva l'articolo 6 nel testo ministeriale. — Si approvano anche gli articoli 7 ed 8 del Regio Decreto-legge.*)

PRESIDENTE pone in discussione l'articolo unico del disegno di legge emendato.

(*È approvato.*)

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato.*)

**Discussione del disegno di legge: Modificazioni dell'articolo 4 del Regio decreto-legge 14 aprile 1939-XVII, n. 636, convertito nella legge 6 luglio 1939-XVII, n. 1272, sulle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità e la vecchiaia, per la tubercolosi, per la disoccupazione e per la nuzialità e la natalità. (1463).**

BIAGI, *Relatore*, ricorda che l'articolo 4 del Regio decreto-legge 14 aprile 1939-XVII, n. 636, convertito nella legge 6 luglio 1939, anno XVII, n. 272, che aveva per oggetto la riforma della previdenza sociale, si ispirava al criterio che l'assicurazione per la nuzialità e la natalità non doveva essere applicata nè ai cittadini di razza non ariana, nè a coloro che dimorano in Italia ma sono cittadini di paesi stranieri.

Evidente la ragione che induceva e all'una e all'altra esclusione: l'assicurazione per la nuzialità e la natalità tende a favorire il formarsi e l'accrescersi di famiglie italiane di razza ariana.

Fa presente che nelle recenti trattative per l'applicazione delle riforme previdenziali e assistenziali ai lavoratori italiani in Germania, è stato impostato da parte delle autorità tedesche il problema della reciprocità di trattamento. Poichè si vuole assicurare ai lavoratori italiani che lavorano in Germania l'assistenza per la nuzialità e la natalità, le autorità tedesche hanno sollevato tale questione in rapporto alla disposizione dell'articolo 4 del citato decreto-legge. Ed è appunto al fine di garantire questa particolare forma di assistenza e di previdenza ai lavoratori italiani in Germania ed eventualmente in altre nazioni, che il Governo ha presentato questo disegno di legge, con cui il suddetto articolo 4 viene modificato nel senso di

---

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

---

stabilire che l'esclusione predetta non si estende ai cittadini stranieri di razza ariana dimoranti in Italia, quando il paese al quale appartengono, abbia assicurato ai lavoratori italiani un trattamento di reciprocità.

Propone l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE pone in discussione l'articolo unico.

*(È approvato).*

Dichiara approvato il disegno di legge.  
*(Vedi Allegato).*

**La riunione termina alle 12.15.**

## ALLEGATO

## TESTO DEI DISEGNI DI LEGGE APPROVATI

**Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 marzo 1941-XIX, n. 123, concernente il trattamento degli impiegati privati e lavoratori assimilati, richiamati o trattenuti alle armi, o occupati all'estero e assegnati a campi di concentramento o a confino, o dichiarati dispersi, o fatti prigionieri. (1415)**

## ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 20 marzo 1941-XIX, n. 123, concernente il trattamento degli impiegati privati e lavoratori assimilati, richiamati o trattenuti alle armi, o occupati all'estero e assegnati a campi di concentramento o a confino, o dichiarati dispersi o fatti prigionieri, con le seguenti modificazioni:

*All'articolo 1 il secondo comma è sostituito dal seguente:*

Il trattamento predetto è posto a carico della Cassa per il trattamento di richiamo alle armi degli impiegati privati, che provvederà direttamente alla sua corresponsione agli aventi diritto. Esso è commisurato, secondo le modalità di cui all'articolo 6 della legge predetta, alla retribuzione goduta dal trattenuto alle armi a norma del successivo articolo 4 e decorrerà dal giorno della cessazione del servizio di leva.

*L'articolo 4 è sostituito dal seguente:*

## ART. 4.

Agli effetti della determinazione dell'ammontare delle indennità, regolate dalla legge 10 giugno 1940-XVIII, n. 653, la retribuzione civile sarà computata sull'importo accertato ai fini dell'imposta di ricchezza mobile all'atto del richiamo, tenendo conto degli aumenti periodici della retribuzione civile, successivi all'accertamento di questa ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, dovuti in base a legge o a contratto collettivo e a norme equiparate o a regolamento interno, nonchè degli aumenti disposti con provvedimenti della competente Autorità.

Ove alcuno dei suddetti aumenti si verifichi dopo il richiamo alle armi dell'impiegato, il trattamento di quest'ultimo sarà riveduto computandosi nella retribuzione civile il nuovo aumento.

Il versamento dei contributi di cui al terzo comma dell'articolo 1 della legge 10 giugno 1940-XVIII, n. 653, sarà effettuato calcolando la retribuzione del richiamato a norma del precedente comma.

Gli assegni familiari, previsti dall'articolo 1, comma terzo della legge 10 giugno 1940-XVIII, n. 653, non sono dovuti nel caso in cui il trattamento civile è inferiore a quello militare comprensivo dell'aggiunta di famiglia. Qualora, tuttavia, il trattamento civile aumentato degli assegni familiari venga a superare il trattamento militare predetto, gli assegni familiari sono corrisposti per la differenza fra l'importo del trattamento civile, aumentato degli assegni familiari calcolati tenendo conto delle maggiorazioni verificatesi nel corso del richiamo e quello del trattamento militare.

**Modificazione dell'articolo 4 del Regio decreto-legge 14 aprile 1939-XVII, n. 636, convertito nella legge 6 luglio 1939-XVII, n. 1272, sulle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità e la vecchiaia, per la tubercolosi, per la disoccupazione e per la nuzialità e la natalità. (1463)**

## ARTICOLO UNICO.

Il primo comma dell'articolo 4 del Regio decreto-legge 14 aprile 1939-XVII, n. 636, convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939-XVII, n. 1272, è sostituito dal seguente:

« Sono esclusi dall'assicurazione per la nuzialità e la natalità i cittadini stranieri ed i cittadini italiani di razza non ariana; tale esclusione non si estende ai cittadini stranieri di razza ariana, quando il paese al quale appartengono abbia assicurato ai cittadini italiani un trattamento di reciprocità ».